



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE



CIRCOLARE INFORMATIVA: APRILE 2021

DECRETO SOSTEGNI – D.L. 41/2021

PROROGA NOTIFICA CARTELLE

L'art. 4, comma 1, lett. a), DL n. 41/2021 dispone la proroga dei termini in materia di notifica delle cartelle di pagamento nonché di versamento delle relative somme.

Con una disposizione di natura transitoria contenuta nel comma 3 dell'art. 4 in esame è stabilito che **“restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° marzo 2021 al [23 marzo 2021] e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; restano altresì acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora ... nonché le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte”**.

PROROGA SOSPENSIONE VERSAMENTI

Il Decreto in esame modifica nuovamente l'art. 68, comma 1, DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”, **prorogando dal 28.2.2021 al 30.4.2021 la sospensione dei termini di versamento** delle somme derivanti da:

O **cartelle di pagamento** emesse dall'Agente della riscossione

O **avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi** ex artt. 29 e 30, DL n. 78/2010

O atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie dell'UE e dell'IVA all'importazione

O atti di ingiunzione fiscale emessi dagli Enti territoriali ex RD n. 639/1910

O atti esecutivi emessi dagli Enti locali ai sensi dell'art. 1, comma 792, Finanziaria 2020

Con particolare riguardo alla **sospensione dei versamenti**, la stessa originariamente opera(va) relativamente alle somme in scadenza nel periodo 8.3 - 31.5.2020.

I **versamenti sospesi**, dovendo essere effettuati in **unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione**, risulta(va)no dovuti entro il 30.6.2020.

Ora, come accennato, il DL n. 41/2021 proroga dal 28.2 al 30.4.2021 il termine di sospensione e, pertanto, i **versamenti in scadenza nel periodo 8.3.2020 - 30.4.2021 dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 31.5.2021**

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. 1491A



DECRETO SOSTEGNI – D.L. 41/2021

PROROGA VERSAMENTI “ROTTAMAZIONE” / “SALDO E STRALCIO

Relativamente alle somme dovute ai fini della c.d. “rottamazione dei ruoli” (anche per risorse proprie dell’UE e dell’IVA all’importazione) e del c.d. “saldo e stralcio”, l’art. 68, comma 3, DL n. 18/2020, ha differito all’1.6.2020 i termini di versamento scaduti rispettivamente il 28.2.2020 e 31.3.2020.

A seguito della riscrittura del citato comma 3 ad opera dell’art. 154, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, il mancato / insufficiente / tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate dovute nel 2020 non determina(va) l’inefficacia della definizione a condizione che il versamento integrale delle stesse fosse effettuato entro il 10.12.2020, prorogato all’1.3.2021 dall’art. 4, DL n. 157/2020.

Ora l’art. 4, comma 1, lett. b) del Decreto in esame dispone che è considerato tempestivo:

* il versamento effettuato **entro il 31.7.2021 delle rate in scadenza nel 2020;**

* il versamento effettuato **entro il 30.11.2021 delle rate in scadenza il 28.2 - 31.3 - 31.5 e 31.7.2021.**

DECRETO SOSTEGNI – D.L. 41/2021

CANCELLAZIONE DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A € 5.000

Il comma 4 del citato art. 4 prevede l’**annullamento automatico** dei debiti di importo residuo, al 23.3.2021, **fino a € 5.000**, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai **singoli carichi affidati** all’Agente della riscossione **nel periodo 1.1.2000 - 31.12.2010, ancorchè ricompresi nelle definizioni** di cui artt. 3, DL n. 119/2018 e 16-bis, DL n. 34/2019 (“rottamazione”) nonché dell’art. 1, commi da 184 a 198, Legge n. 145/2018 (“saldo e stralcio”).

Tale previsione interessa i **soggetti che nel 2019** (ovvero nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 per i soggetti diversi dalle persone fisiche) hanno conseguito un **reddito imponibile fino a € 30.000**.



DECRETO SOSTEGNI – D.L. 41/2021

DEFINIZIONE AGEVOLATA COMUNICAZIONI DI IRREGOLARITÀ

L'art. 5, commi da 1 a 7, DL n. 41/2021,

“in considerazione dei gravi effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID -19, al fine di sostenere gli operatori economici che hanno subito riduzioni del volume d'affari nell'anno 2020

Riconosce la **possibilità di definire le somme dovute a seguito del controllo automatizzato** delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni di irregolarità di cui agli artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72:

* elaborate entro il 31.12.2020 e non inviate / spedite ai contribuenti per effetto della sospensione stabilita dall'art. 157, DL n. 34/2020 con riferimento alle **dichiarazioni relative al** periodo d'imposta in corso al 31.12.2017 (ossia, **2017** per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare);

* elaborate entro il 31.12.2021 con riferimento alle **dichiarazioni relative al** periodo d'imposta in corso al 31.12.2018 (ossia, **2018** per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).

La definizione può essere effettuata dai soggetti:

* con **partita IVA attiva al 23.3.2021**;

* che hanno subito una **riduzione del volume d'affari 2020** (mod. IVA 2021) **superiore al 30% del volume d'affari 2019** (mod. IVA 2020).

L'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati risultanti dalle predette dichiarazioni, individua i soggetti beneficiari della definizione ed **invia** agli stessi tramite PEC o raccomandata A/R, contestualmente alle relative comunicazioni di irregolarità, **la proposta di definizione** riportante l'importo “ridotto” di quanto dovuto (con l'apposito Provvedimento attuativo l'Agenzia delle Entrate potrà individuare ulteriori modalità di invio al contribuente della comunicazione di irregolarità / proposta di definizione).

La **definizione si perfeziona con il pagamento delle imposte, interessi e contributi previdenziali** indicati nella proposta, con esclusione delle sanzioni / somme aggiuntive, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal D.Lgs. n. 462/97 per la riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati, ossia in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo o, se superiori a € 5.000, in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.



DECRETO SOSTEGNI – D.L. 41/2021

ESONERO VERSAMENTO CONTRIBUTI PROFESSIONISTI - Art. 3

La Finanziaria 2021, al fine di ridurre gli effetti negativi dell'emergenza COVID-19 sui lavoratori autonomi e di favorire la ripresa dell'attività esercitata da quest'ultimi, ha istituito con l'art. 1, commi 20, 21 e 22 un **fondo per l'esonero dal versamento dei relativi contributi previdenziali**.

Tale fondo consente l'**esonero parziale** dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti:

- * dai **lavoratori autonomi** iscritti alle Gestioni previdenziali INPS;
 - * dai **professionisti** iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (Casse Interprofessionali);
- con un **reddito complessivo 2019 non superiore a € 50.000** e che hanno subito una **riduzione del fatturato / corrispettivi 2020 di almeno il 33%** rispetto a quello del 2019.

Ora, il Decreto in esame, ha:

- * previsto un **incremento** della dotazione del predetto fondo da € 1.000 milioni a € 2.500 milioni;
- * introdotto il **nuovo comma 22-bis** che subordina l'efficacia delle nuove disposizioni all'**autorizzazione della Commissione UE**.

DECRETO SOSTEGNI – D.L. 41/2021

ESENZIONE CANONE UNICO - Art. 30, comma 1, lett. a) e b)

Con la modifica dell'art. 9-ter, DL n. 137/2020, c.d. "Decreto Ristori", al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche danneggiate dall'emergenza CODIV-19, **a favore dei pubblici esercizi** di cui all'art. 5, Legge n. 287/91 (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, bar, caffè, gelaterie, ecc.), **titolari di concessioni / autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, già esonerate nel periodo 1.5 - 31.12.2020** dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e dal canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63, DL n. 446/97;

É inoltre estesa fino al 31.12.2021 la possibilità di presentare, in via telematica, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico / ampliamento delle superfici già concesse al competente Ufficio, con allegata la sola planimetria e **senza applicazione dell'imposta di bollo**



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

DECRETO SOSTEGNI – D.L. 41/2021

INDENNITÀ LAVORATORI SPORTIVI - Art. 10, commi da 10 a 15

È previsto il riconoscimento di un'indennità a favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le Federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), TUIR, che hanno cessato / ridotto / sospeso la propria attività.

L'indennità:

* spetta nella misura di:

– € 3.600 ai soggetti che nel 2019 hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore a € 10.000;

– € 2.400 ai soggetti che nel 2019 hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra € 4.000 e € 10.000,

– € 1.200 ai soggetti che nel 2019 hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore a € 4.000;

* non concorre alla formazione del reddito;

* non è riconosciuta ai percettori di altro reddito da lavoro (autonomo, dipendente, da pensione e assegni equiparati, con esclusione dell'assegno di invalidità) / reddito di cittadinanza / reddito di emergenza e delle indennità di cui agli artt. 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44, DL n. 18/2020;

* è erogata da Sport e Salute spa, nel limite dei fondi stanziati (€ 350 milioni per il 2021).

Ai fini dell'erogazione dell'indennità si considerano cessati a causa dell'emergenza COVID-19 anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti al 30.12.2020 e non rinnovati.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**



DECRETO SOSTEGNI – D.L. 41/2021

IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DEL C.D. “DECRETO SOSTEGNI”

Nell’ambito del c.d. “Decreto Sostegni”, recentemente pubblicato sulla G.U., al fine di sostenere le imprese / lavoratori autonomi / titolari di reddito agrario colpiti dall’emergenza COVID-19 è stato previsto il riconoscimento di un nuovo contributo a fondo perduto.

L’agevolazione spetta a tutti i soggetti, a prescindere dall’attività esercitata, a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi 2019.

Il contributo è individuato applicando una specifica percentuale (compresa tra il 60% e il 20%) alla differenza dei predetti ammontari medi mensili.

SOGGETTI ESCLUSI

Il contributo a fondo perduto in esame **non spetta**:

- * ai soggetti la cui **attività risulta cessata al 23.3.2021**;
- * ai soggetti che hanno **attivato la partita IVA dal 24.3.2021**;
- * agli Enti Pubblici di cui all’art. 74, comma 2, TUIR;
- * agli intermediari finanziari / società di partecipazione di cui all’art. 162-bis, TUIR

VERIFICA LIMITE RICAVI / COMPENSI 2019

Per verificare il limite di ricavi / compensi 2019, stante l’analogia del contributo in esame con quello previsto dal citato art. 25, DL n. 34/2020 (per il quale il limite era fissato a € 5 milioni), si ritiene possibile fare riferimento ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 15/E e pertanto:

- * in caso di esercizio di **più attività** va considerata la somma dei ricavi / compensi riferiti a tutte le attività;
- * per i soggetti che determinano il reddito con il **metodo catastale** vanno considerati i **ricavi risultanti dalle scritture contabili relativi al 2019** (per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare). In **manca** di scritture contabili va fatto riferimento al **volume d’affari 2019**;
- * per i rivenditori, in base a contratti estimatori, di **giornali, libri e periodici**, anche su supporti audiovideomagnetici, per i **distributori di carburante e rivendita di tabacchi / beni di monopolio** i ricavi sono **assunti al netto del prezzo corrisposto al fornitore** ai sensi dell’art. 18, comma 10, DPR n. 600/73.

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

Il contributo è determinato applicando una **specifico percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi 2019 e l’ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi 2020**. La percentuale applicabile è individuata nelle seguenti misure, differenziate a seconda dei **ricavi / compensi 2019**.



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

Ricavi / compensi 2019	Percentuale applicabile
non superiori a € 100.000	60%
superiori a € 100.000 e fino a € 400.000	50%
superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000	40%
superiori a € 1.000.000 e fino a € 5.000.000	30%
superiori a € 5.000.000 e fino a € 10.000.000	20%

Il contributo a fondo perduto è comunque riconosciuto, *“per tutti i soggetti, compresi quelli che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020”*, per un **importo**:

* **non superiore a € 150.000;**

* **non inferiore a:**

– **€ 1.000** per le persone fisiche;

– **€ 2.000** per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**